



Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche per garantire l'approvvigionamento di elettricità

del....

PROGETTO 23.11.2022

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 31 capoversi 1 e 2, 34, 57 capoverso 1 e l'articolo 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 2016¹ sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina il disinserimento di parti della rete elettrica per garantire l'approvvigionamento del Paese con energia elettrica.

² Si applica alla rete elettrica della zona di regolazione svizzera.

Art. 2 Disinserimenti

¹ Il settore Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese può ordinare, conformemente ai piani di disinserimento dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), disinserimenti di parti della rete elettrica (settori di comprensori).

² Nel settore del comprensorio in questione, i gestori delle reti di distribuzione effettuano, in alternanza, il disinserimento per una durata di quattro ore, dopodiché procedono al reinserimento per [...4 o 8 ...] ore. Ripetono la procedura a intervalli regolari. Se possibile dal punto di vista tecnico, effettuano i disinserimenti sulla rete a media tensione.

³ Coordinano tra loro le procedure di disinserimento e reinserimento.

Art. 3 Procedura

¹ Il settore Energia prescrive, mediante decisione, ai gestori delle reti di distribuzione il momento in cui effettuare i disinserimenti dei loro settori di comprensori.

² L'AES istruisce i gestori delle reti di distribuzione in modo che siano in grado di effettuare i disinserimenti sulla base dei piani di disinserimento.

RS

¹ RS 531

Art. 4 Eccezioni

¹ Se possibile dal punto di vista tecnico, sono esclusi dai disinserimenti consumatori finali o interi settori di un comprensorio che devono essere alimentati con corrente elettrica per fornire i seguenti servizi vitali:

- a. il servizio medico di base in ospedali e istituti di cura;
- b. l'intervento delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza;
- c. l'esercito per i sistemi e le infrastrutture rilevanti ai fini del suo intervento;
- d. il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- e. il servizio di sicurezza aerea;
- f. gli organi d'istruzione penale e gli stabilimenti penitenziari;
- g. gli impianti per l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque di scarico;
- h. gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
- i. gli impianti di cogenerazione forza-calore;
- j. gli impianti per la telecomunicazione e la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi;
- k. i gestori di gallerie stradali;
- l. le raffinerie e gli oleodotti per il petrolio greggio;
- m. gli impianti per l'approvvigionamento di gas;
- n. i porti renani.
- o. la gestione di reti di trasporto e di distribuzione ad alta tensione secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere h e i della legge del 23 marzo 2007² sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e di impianti di produzione di elettricità alimentati da reti di trasporto e distribuzione ad alta tensione compresa l'alimentazione elettrica esterna necessaria a tal fine.

² D'intesa con i gestori delle reti di distribuzione e se possibile dal punto di vista tecnico, i Cantoni possono definire ulteriori eccezioni necessarie per garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali. Vigilano affinché queste eccezioni non provochino una distorsione della concorrenza.

³ Se in un settore del comprensorio la produzione di energia elettrica è superiore al consumo, tale settore può essere escluso dai disinserimenti.

⁴ I consumatori finali che non rientrano tra le eccezioni di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e i cui impianti per ragioni tecniche non possono essere scollegati dalla rete, devono ridurre i loro consumi del [... (50 per cento o 33 per cento) ...].

Art. 5 Informazione dei consumatori finali

I gestori delle reti di distribuzione rendono noti i piani di disinserimento in modo adeguato e informano per tempo i consumatori finali interessati sulle misure da adottare.

Art. 6 Sospensione di disposizioni di altri atti normativi

L'articolo 6 capoverso 1 LAEl non si applica se è in contrasto con le misure di disinserimento.

Art. 7 Obbligo di collaborare

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Esecuzione

I Cantoni, il settore Energia e l'AES sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... alle ore...³.

.....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

³ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).